

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 24/2006.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 5 maggio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1964 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Ancona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Giuseppone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suindicati;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

#### PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Ancona l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Vittorio Giuseppone*

PRESIDENTE

*Giuseppe David*

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2006.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA PER GLI ESERCIZI DAL 2002 AL 2004

S O M M A R I O

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. Premessa ..... | Pag. 13 |
|-------------------|---------|

PARTE I

L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 2. Cenni sull'ordinamento .....          | » 14 |
| 3. La programmazione .....               | » 17 |
| 4. Gli organi .....                      | » 22 |
| 5. Vigilanza .....                       | » 26 |
| 6. La Segreteria tecnico-operativa ..... | » 27 |
| 7.8. Il costo dell'apparato .....        | » 28 |

PARTE II

GLI ANDAMENTI GESTORI

|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9. Attività di indirizzo e regolamentazione .....                                                     | » 31 |
| 10. Concessioni di servizi di interesse generale <i>ex</i> articolo 6 comma 1 della legge 84/94 ..... | » 35 |
| 11. Manutenzione delle parti comuni .....                                                             | » 36 |
| 12. Opere di grande infrastrutturazione .....                                                         | » 40 |
| 13. Opere destinate ad elevare il livello di sicurezza del porto .....                                | » 48 |
| 14. L'attività promozionale .....                                                                     | » 49 |
| 15. Attività gestionale .....                                                                         | » 51 |
| 16. L'attività di dismissione .....                                                                   | » 54 |

PARTE III

LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 17. Cenni introduttivi .....     | » 56 |
| 18. I bilanci previsionali ..... | » 56 |

|                                                             |             |    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 19. La contabilità finanziaria .....                        | <i>Pag.</i> | 58 |
| 20. La contabilità economica .....                          | »           | 62 |
| 21. La contabilità patrimoniale .....                       | »           | 63 |
| 22. La gestione dei residui .....                           | »           | 65 |
| 23. La gestione di cassa e la situazione amministrativa ... | »           | 71 |

## PARTE IV

|                                     |   |    |
|-------------------------------------|---|----|
| 24. Considerazioni conclusive ..... | » | 72 |
|-------------------------------------|---|----|

**1. PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito sull'attività nel triennio 2002 - 2004 dell'Autorità portuale di Ancona, istituita ai sensi dell'art. 6, c.1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al controllo della Corte dei conti, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 <sup>1</sup>.

Dal 1° marzo 1998 il controllo è svolto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 e dell'art. 8 bis del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1998.

L'analisi condotta tende altresì ad evidenziare gli andamenti e le risultanze gestionali dell'ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n° 696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n. 535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

L'Autorità Portuale si è collocata, come altre Autorità Portuali, accanto alla preesistente Azienda Autonoma di Mezzi Meccanici – ente pubblico economico – denominata dalla legge n. 84/94 "organizzazione portuale", che si è estinta in data 31.12.97 per effetto della delibera dell'Autorità Portuale n. 226 del 31.12.97.

A decorrere dall'1.1.1998 l'Autorità Portuale ha assunto a pieno titolo la qualificazione di ente istituzionale, risultando dismesse nel corso del 1997 le attività operative nel settore merci, attraverso il rilascio di una concessione demaniale a soggetto privato per l'esercizio delle attività precedentemente svolte dall'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto.

---

<sup>1</sup> Sull'attività concernente il biennio 2000-2001 la Corte ha riferito con relazione trasmessa con determinazione n. 42/2003 dell'1/07/2003 (Atti Parlamentari – XIV Legislatura – Doc. XV, n. 173).

**PARTE I<sup>a</sup>****L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA****2. CENNI SULL'ORDINAMENTO****2.1 Compiti istituzionali**

I principali compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Ancona - ai sensi dell'art. 6, c. 1 della legge n. 84/94, - si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art. 6 - c. 2 - della citata legge n. 84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 70 del 1975 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2° dell'art. 23 della citata legge 84/1994.

Nel corso degli esercizi in esame sono intervenuti i seguenti provvedimenti:

- 1) legge 8 luglio 2003 n. 172, il cui art. 13, 1° comma, ha integrato l'art. 18, 7° comma, della legge n. 84/94, permettendo alle AP di autorizzare, a seguito di richiesta dell'impresa concessionaria, l'affidamento ad altre imprese, autorizzate ex art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività facenti parte del ciclo operativo dell'impresa concessionaria.
- 2) legge 27 luglio 2004 n. 186, il cui art. 6 ha integrato l'art. 8, 1° comma, della legge n. 84/94, che prevede la semplificazione della procedura di nomina del

Presidente delle Autorità portuali, nel rapporto tra Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presidenza delle Regioni, e la possibilità d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri ove non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata.

Peraltro con sentenza n. 378 del 7 ottobre 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 6 della legge 186, ritenendo che "il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi determinata dal mancato raggiungimento dell'intesa è tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della possibilità per il Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l'avvallo dal Consiglio dei Ministri, è tale da rendere quanto mai debole fin dall'inizio del procedimento, la posizione della regione che non condivide l'opinione del Ministro e da incidere sull'effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente, l'art. 8, comma 1, continua a riconoscere alla Regione".

- 3) legge 17 agosto 2005 n. 168, all'art. 14 – 2° comma – in tema di "ammodernamento delle infrastrutture portuali", la quale ha disposto che, per l'attuazione dell'art. 36 della legge 1 agosto 2002 n. 166, le spese di investimento non concorrono per il 2005 alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005.
- 4) art. 24 d.l. 10 gennaio 2006 n. 4, con il quale viene demandato al Governo, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le Province autonome e le autonomie locali finalizzata a definire le procedure per la nomina del Presidente delle Autorità portuali <sup>2</sup>.

## 2.2 Gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è attualmente disciplinata dal regolamento di contabilità approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14.9.99, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 84/94.

---

<sup>2</sup> Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80.

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 6 della legge n° 84 è affidato in concessione dall'Autorità Portuale mediante gara pubblica.

L'Autorità Portuale non può in alcun caso, né direttamente, né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1°, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Tuttavia in base all'art. 8 bis, lett. d) del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni in legge n. 30/1998, l'Autorità portuale può partecipare e costituire società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo della intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

Le entrate dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 13 della legge n° 84/1984, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.